

Regolamento sull'accertamento con adesione dei tributi comunali.

Data Delibera: 20/04/1999

Numero Delibera: 18

Data entrata in vigore: 01/01/2000

Tipo regolamento: Accertamento con adesione

Art. 1

Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 della legge 27.12.1997, n. 449, recante "Misure di stabilizzazione della finanza pubblica" e dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, concernente "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" disciplina:

a. nel titolo II, l'accertamento con adesione, stabilendone le modalità per l'applicazione ai tributi locali sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale";

b. nel titolo III, l'esercizio del potere di autotutela amministrativa, al fine di regolare i casi in cui il responsabile del procedimento possa procedere all'annullamento, alla revoca degli atti illegittimi od infondati ovvero alla rinuncia all'impugnazione.

Art. 2

Richiamo a disposizioni normative ed a documenti di prassi amministrativa.

1. Le disposizioni del presente regolamento tengono conto per quel che concerne l'accertamento con adesione delle disposizioni recate nel D.L.vo 19.6.97, n. 218, e di quanto stabilito dalla circolare n. 253/E del 8.8.97, emanata dal Ministero delle finanze.

2. Per quanto riguarda l'esercizio del potere di autotutela il presente regolamento tiene conto delle disposizioni contenute nell'art. 68, comma 1 del D.P.R. 27.3.92, n. 287, recante il Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, nell'art. 2 quater della legge 30.11.1994, n. 656 di conversione del decreto legge 30.9.94, n. 564, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale", e del decreto del Ministero delle finanze 11.2.97, n. 37

Art. 3

Entrata in vigore del regolamento.

1. In conformità a quanto stabilito dagli articoli 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e 50 della legge 27.12.1997, n. 449, il presente regolamento, dopo l'approvazione

ed esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione consiliare, entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2000.

Art. 4

Responsabile del procedimento.

1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita al responsabile del Servizio Organizzazione con la collaborazione del funzionario designato quale responsabile della gestione dei tributi. 2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'art. 52 del D.L.vo 15.12.97, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 5

Tributi oggetto dell'accertamento con adesione.

1. 1 tributi su cui può intervenire l'accertamento con adesione sono i seguenti:

- a. imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- b. tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- c. tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
- d. imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
- e. imposta comunale sugli immobili;
- f. tasse sulle concessioni comunali;
- g. canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque.

Art. 6

Definizione degli accertamenti.

1. L'accertamento dei tributi indicati nell'articolo 5 del presente regolamento, può essere definito con l'adesione di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.

3. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.

4. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell'invito all'adesione di cui ai successivi articoli 8 e 9 del presente regolamento.
5. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura del quarto del minimo previsto dalla legge.
6. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, e non rileva ai fini extratributari. L'ufficio è vincolato all'importo definito ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai singoli tributi.

Art. 7

Procedura di attivazione dell'accertamento con adesione da parte del responsabile del procedimento.

1. Il responsabile del procedimento, nel predisporre l'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio da inviare al

contribuente affinché questi regolarizzi la sua posizione fiscale nei confronti dell'ente impositore, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad instaurare un'equa composizione della questione con il contribuente, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione.

2. Nell'esaminare la posizione del contribuente occorre valutare se vi siano o meno degli spazi che possano giustificare la transazione. Pertanto non si potrà procedere in tal senso:

- a. se la questione verte su un'aliquota o su una tariffa di tributo la cui applicazione è espressamente stabilita da legge o regolamento e sulla quale vi è assoluta certezza;
- b. se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima.

3. Se non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento, valutata l'importanza della questione, anche alla luce delle esigenze operative dell'ufficio, individua gli elementi in base ai quali può essere utilmente attivato il contraddittorio con il contribuente, al fine di ottenere la riscossione immediata degli importi dovuti e di evitare il contenzioso.

4. L'ambito di azione entro il quale il soggetto responsabile del procedimento può svolgere le proprie proposte transattive non deve comunque comportare una rinuncia all'incasso delle somme dovute superiore al 75% delle stesse.

Art. 8

Avvio del procedimento.

- I. L'avvio del procedimento si ha con la predisposizione di un invito a comparire, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento.
2. L'invito a carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.
3. In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.

Art. 9

Contenuti dell'invito a comparire.

- I. Nell'invito a comparire devono essere indicati:
 - a. i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - b. gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
 - c. il responsabile del procedimento o il suo delegato competente alla definizione;
 - d. il giorno della comparizione dinanzi all'ufficio tributario;
 - e. il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 10

Modalità di invio dell'invito a comparire.

1. L'invito a comparire deve essere fatto pervenire al contribuente mediante:
 - a. lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - b. notificazione eseguita dai messi comunali.

Art. 11

Richiesta di rinvio.

1. Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio tributi, può rinviare l'incontro ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.

Art. 12

Mancata comparizione del contribuente.

1. Nel caso in cui il contribuente non si presenti il giorno stabilito nell'invito o nella lettera di rinvio della convocazione, rivoltogli al fine di addivenire alla definizione dell'accertamento, il responsabile del procedimento predispone l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.

Art. 13

Attivazione del contraddittorio con il contribuente.

1. Nel giorno stabilito per la definizione dell'accertamento con adesione, viene attivato il contraddittorio con il contribuente.

2. Dello svolgimento del contraddittorio è dato un apposito e sintetico verbale.

3. Il verbale di cui al comma precedente deve riportare:

a. i punti di maggiore importanza su sui si è concentrato il dibattito;

b. le motivazioni che sono alla base delle posizioni assunte dall'amministrazione e del contribuente;

c. la documentazione addotta dal contribuente a sostegno della propria posizione;

d. le generalità ed il titolo della rappresentanza, se il contribuente si è presentato a mezzo di un suo procuratore;

e. la data della successiva comparizione, se, per definire l'accordo, occorre il rinvio dell'incontro ad altro giorno.

4. Se non viene raggiunto alcun accordo transattivo, dovrà essere dato atto di tale conclusione nel verbale di cui al comma 3 ed il funzionario procederà a norma dell'articolo 12 del presente regolamento.

Art. 14

Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento.

1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art.8 del presente regolamento, il contribuente prima dello scadere del termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto, per un periodo di novanta giorni. Durante la decorrenza di detto periodo non potranno essere riscosse le somme oggetto dell'atto di accertamento.

3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, l'ufficio,

anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente l'invito a comparire.

4. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni recate dal capo 1 e capo III del presente regolamento.

5. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di accertamento di cui al comma 1 perde efficacia.

Art. 15

Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche.

1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può presentare all'ufficio tributi del comune, con apposita richiesta in carta libera, istanza di accertamento ai fini dell'eventuale definizione, indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente l'invito a comparire.

3. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni recate dal capo I e capo III del presente regolamento.

Art. 16

Atto di accertamento con adesione.

1. L'atto di accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del procedimento o dal suo delegato.

2. Nell'atto devono essere indicati, separatamente per ciascun tributo: gli elementi su cui si basa la definizione;

a. la motivazione su cui si fonda la definizione;

b. la liquidazione del tributo o del maggiore tributo, delle sanzioni e delle eventuali altre somme dovute, anche in forma rateale, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del presente regolamento.

Art. 17

Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'art. 16 del presente regolamento, direttamente presso la tesoreria del comune, o tramite bollettino di conto corrente postale intestato al comune.

2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato

affidato, congiuntamente alla riscossione, ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'art_ 52 del D.Lvo. 15.12.1997, n. 446, il pagamento delle somme deve essere effettuato direttamente al concessionario della riscossione o tramite versamento in conto corrente postale intestato al concessionario.

3. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano £ 100.000.000.

4. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'art. 16 del presente regolamento. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino, alla data di scadenza di ciascuna rata.

5. Per il versamento delle somme di cui al comma 4 il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n. 633, per il periodo di rateazione di detto importo, aumentato di un anno.

6. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente deve fare pervenire direttamente o anche tramite un suo incaricato, all'ufficio tributi o, nel caso in cui siano stati affidati congiuntamente l'accertamento e la riscossione del tributo, al concessionario, la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

7. L'ufficio tributi del comune, acquisiti i documenti di cui al comma 6, rilascia al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 18

Perfezionamento della definizione.

La definizione si perfeziona con il versamento delle somme di cui all'art. 17, comma 1, del presente regolamento ovvero con il versamento dell'importo della prima rata unitamente alla prestazione della garanzia di cui al comma 5, dello stesso art. 17.